

Legge regionale 14 giugno 2007 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022 - Testo coord. alla Legge regionale 9 giugno 2022 n.8

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).**

## **Art. 5**

*(Deroghe)*

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca e insegnamento;
- f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
- g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

(2)

2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

**3.** Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:

**a)** nelle ZPS;

**b)** nei parchi naturali regionali;

**c)** nelle riserve naturali regionali;

**d)** nelle oasi di protezione;

**e)** nelle zone di ripopolamento e cattura;

**f)** nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.

**4.** L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

(1)

Note:

**1** Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008

**2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012